



13
DI TARANTO

815
820
1177

ORD.
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4886/2009 R.G.

TRA

Fallimento di M.S. in persona del curatore rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello

Maggio

-attore-

E

TIZIA

-convenuta-

NONCHE'

CAIO e SEMPRONIO

-convenuti-

NONCHE'

MEVIO

-terzo intervenuto-

Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 12/2/2013.

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Fallimento di M.S. conveniva in giudizio TIZIA, CAIO e SEMPRONIO esponendo che M.S. nei sei mesi anteriori alla dichiarazione del fallimento aveva alienato l'intero compendio del suo patrimonio immobiliare, di cui era nudo



proprietario per un quinto, a TIZIA che al momento della vendita il M. versava in stato di insolvenza e ciò era noto alla acquirente attesa l'avvenuta pubblicazione di numerosi protesti elevati al suo nome e l'avvenuta dichiarazione del fallimento dopo pochi mesi dal perfezionamento del rogito; che inoltre il prezzo pattuito era eccessivamente sproporzionato rispetto al valore effettivo del compendio venduto; che pertanto la curatela aveva promosso altro giudizio chiedendo, ai sensi dell'art. 67 del R.D. n. 267/1942, la revoca dell'atto di vendita; che dopo la proposizione di detto giudizio si era scoperto che TIZIA aveva a sua volta alienato ai terzi CAIO e SEMPRONIO il medesimo compendio immobiliare; che i due dovevano subire gli effetti di inefficacia della precedente vendita in favore della loro dante causa TIZIA in quanto a loro volta a conoscenza della revocabilità di tale atto al momento del loro successivo acquisto. Chiedeva dichiararsi inefficace l'atto di vendita in favore della Serio e per l'effetto l'inefficacia anche di quello successivo di acquisto a favore dei C. e S. Si costituivano tutti i convenuti contestando la sussistenza dei presupposti di revocabilità dei rispettivi atti di acquisto e chiedendo il rigetto delle avverse domande. In corso di causa interveniva volontariamente MEVIO dichiarando di voler aderire alle domande proposte dalla curatela fallimentare ritenendo di avervi interesse per aver a sua volta proposto altro giudizio diretto ad ottenere la risoluzione o la declaratoria di nullità della donazione fatta in favore del figlio M.S. dei beni oggetto di controversia al fine di rientrarne nella titolarità. In diritto l'azione revocatoria promossa dal fallimento attore è fondata nei confronti di tutti i convenuti. Dispone l'art. 67 comma 2 del R.D. n. 267/1942, nella nuova formulazione vigente all'epoca (25/1/2008) del fallimento di M.S. applicabile nella presente fattispecie ratione temporis, che sono revocati nei confronti della massa dei creditori gli atti a titolo oneroso compiuti dal fallito nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del venditore. Poiché la conoscenza dell'altrui stato di insolvenza, meglio nota come scientia decotiois, è un atteggiamento meramente psichico ed

interiore della persona è praticamente impossibile fornire una prova diretta della sua esistenza. Pertanto detta prova deve essere offerta necessariamente in modo indiretto attraverso la valorizzazione di elementi oggettivamente percepibili dal terzo con cui il fallito sia venuto in contatto e tali da far esprimere, in base a presunzioni, un giudizio di verosimile conoscenza dello stato di decozione del soggetto poi fallito secondo una valutazione improntata ai canoni di normale diligenza ed avvedutezza che animano le transazioni commerciali del tipo di quella posta in discussione con l'azione revocatoria. Nella presente fattispecie va rilevato che al momento del rogito di vendita dei cespiti immobiliari descritti nell'atto pubblico del 31/7/2007, con cui il MEVIO ha alienato i diritti di nuda proprietà pari ad un quinto in favore della TIZIA per il dichiarato prezzo complessivo di euro 130.000,00, erano stati elevati vari protesti di assegni (se ne contano ben 5 nel periodo tra il 19 ed il 25/7/2007 nel certificato della Camera di Commercio di Taranto prodotto dall'attore) in danno del MEVIO con la medesima causale "difetto di provvista". Detti protesti sono temporalmente collocabili nei giorni immediatamente precedenti rispetto alla stipula della vendita in favore della TIZIA. E' noto che qualsiasi imprenditore evita accuratamente di mandare in protesto assegni a propria firma per il discredito commerciale che ciò comporta, sia presso i fornitori che presso il settore bancario che normalmente finanzia le imprese, curando di onorare con puntualità le proprie obbligazioni cartolari. Il profondo disvalore che nella considerazione imprenditoriale accompagna l'azienda che venga a subire protesti porta a considerare il mancato pagamento di titoli suscettibili di essere protestati come un evidente segno di decozione dell'impresa che normalmente anche in condizioni di precarietà economica evita accuratamente di rendersi insolvente rispetto a questa tipologia di obbligazioni. Il fatto che nei giorni antecedenti alla vendita in favore della TIZIA il MEVIO avesse subito il protesto di vari assegni per mancanza di fondi sui conti di trattenuta lascia desumere che il MEVIO fosse in condizioni di insolvenza perchè in caso contrario avrebbe certamente impiegato le proprie risorse economiche, qualora ne avesse realmente avute a disposizione, per onorare gli assegni in

questione. Lo stato di insolvenza in cui versava il MEVIO era certamente noto a TIZIA. Si trattava infatti, di parti contraenti che sicuramente si conoscevano e conoscevano le rispettive situazioni imprenditoriali e finanziarie. Ciò è possibile desumere dal fatto che entrambe operavano nella stessa ristretta realtà economica di Martina Franca, città notoriamente non di grandi dimensioni, essendo ambedue residenti in quella cittadina e lavorandovi in particolare il MEVIO quale titolare dell'azienda vinicola poi dichiarata fallita mentre la TIZIA precedentemente aveva rivestito la qualità di socia della R.C. SNC società che prima del suo fallimento aveva svolto attività di ristorazione. (rif. visura della locale Camera di Commercio prodotta dall'attore). Inoltre sia il MEVIO, come produttore di vini, che TIZIA, con la società cui apparteneva impegnata secondo l'oggetto sociale nella ristorazione, avevano operato in settori economici contigui implicando la somministrazione di alimenti e bevande anche la necessità di avere contatti con i produttori, soprattutto locali di vini. Aggiungasi che la compravendita si risolse, fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c. in quanto non specificamente contestato dai convenuti, nella cessione in blocco da parte del MEVIO in favore della TIZIA di tutti i diritti di natura reale in sua titolarità compreso quelli relativi allo stabilimento tramite cui esercitava l'attività vinicola. La contestuale spoliazione dell'intero patrimonio immobiliare costituito da beni di natura e destinazione del tutto diversa tra loro e comprendente anche beni strumentali rispetto all'esercizio dell'attività vinicola rendeva evidente anche alla compratrice TIZIA lo stato di decozione che animava il MEVIO nel determinarsi alla vendita attese le modalità chiaramente percepibili da parte di terzi acquirenti come sostanzialmente liquidatorie del suo patrimonio tipiche di colui che versi in stato di insolvenza e voglia, perciò, rendersi impossidente al chiaro fine di paralizzare le iniziative di recupero dei propri creditori. Ulteriore elemento atto a manifestare la sicura ed anche profonda conoscenza del MEVIO e della TIZIA, evidentemente anche in termini di rispettive situazioni economiche, è la circostanza che con l'atto in data 31/7/2007 la TIZIA si accollò in luogo del MEVIO i medesimi oneri di ogni forma di assistenza morale e materiale nei confronti dei genitori del MEVIO che quest'ultimo si era



assunto con il precedente atto di donazione con cui il padre MEVIO gli aveva trasferito la nuda proprietà dei beni poi ceduti alla TIZIA. In considerazione della natura strettamente personale dell'obbligazione di assistenza, che in quanto fondata su vero e proprio intuitus personae viene di norma posta in essere tra persone familiari o quanto meno animate da strettissimi rapporti di conoscenza e frequentazione e quindi di reciproca fiducia, appare evidente che mai la TIZIA avrebbe accettato di accollarsi tale oneri se non avesse avuto profonda ed assidua frequentazione con la famiglia di M.S. e perciò anche con i suoi genitori destinatari dell'assistenza che si era impegnata contrattualmente a fornire in luogo del venditore M.S. Ultimo elemento atto a manifestare la conoscenza da parte della TIZIA dello stato di insolvenza del MEVIO alla data del suo acquisto è quello fornito dal fatto che la TIZIA appena 51 giorni dopo procedette a sua volta a rivendere ai terzi C. e S. il medesimo compendio immobiliare con atto pubblico del 20/9/2007 prodotto dall'attore di identico contenuto, quanto ai beni e diritti compravenduti, rispetto a quello del 31/7/2007. La estrema sollecitudine con cui la TIZIA intese spogliarsi a sua volta dell'intero compendio dimostra chiaramente come la stessa fosse ben consapevole al momento del suo acquisto che lo stesso pregiudicava le ragioni dei creditori del MEVIO ed a sua volta procedendo ad una immediata rivendita a favore dei C. e S. tentò di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli di probabili azioni revocatorie da parte dei creditori del MEVIO che ben poteva prevedere, conoscendo lo stato di insolvenza del MEVIO stesso, di esito pregiudizievole per la sua posizione. Poiché l'atto di vendita è stato temporalmente concluso prima della scadenza del termine dei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento del venditore M.S. e dovendo ritenersi, alla luce dei gravi precisi e concordanti elementi indiziari fin qui evidenziati, la conoscenza da parte della TIZIA dello stato di insolvenza in cui versava il venditore alla data della vendita il predetto atto va ritenuto inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallito rappresentata dal curatore. Tale inefficacia è opponibile anche ai convenuti T. e C. sub acquirenti dalla TIZIA del medesimo compendio immobiliare essendo il curatore del fallimento di M.S.



legittimato ad agire con azione revocatoria ordinaria anche nei loro confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. il cui ultimo comma rende opponibile la inefficacia dell'atto di vendita compiuto dal fallito anche ai terzi sub acquirenti ed aventi causa del primo acquirente allorchè gli stessi abbiano acquistato in mala fede intesa come consapevolezza che il precedente atto concluso dal loro dante causa con il fallito fosse revocabile (in tal senso Cass. civ. n. 17214/2004). Nella specie i C. e S. devono ritenersi a conoscenza alla data del loro acquisto (20/9/2007) del contenuto del titolo, cioè l'atto pubblico del 31/7/2007, in virtù del quale TIZIA era pervenuta nella titolarità dei beni da loro successivamente acquistati ed in particolare della precedente appartenenza di tali beni a M.S. il 31/7/2007. Infatti l'atto pubblico del 31/7/2007 è espressamente menzionato nella successiva vendita del 20/9/2007 ed è espressamente menzionato anche l'atto di donazione di MEVIO quale titolo di provenienza del dante causa della Serio facilmente individuabile in M.S. da parte dei sub acquirenti C. e S. Occorre, infatti, considerare nella specie il peso assunto dal regime di pubblicità legale attribuito all'atto di donazione ed all'atto di vendita del 31/7/2007 tramite le relative trascrizioni, regime tale da far presumere la conoscenza del contenuto degli atti trascritti da parte di tutti i terzi interessati. Interessati a conoscere il contenuto dei precedenti titoli di provenienza dei beni che intendevano acquistare erano certamente C. e S. motivati ad esaminarli quanto meno per verificarne la loro idoneità a consentire in modo valido il successivo trasferimento in loro favore. Dovendo ritenersi, in virtù degli elementi presuntivi fin qui richiamati, noto ai C. e S. il contenuto del precedente atto di vendita del 31/7/2007 e, quindi, tramite la sua consultazione la identità del dante causa della TIZIA in M.S. deve ritenersi altrettanto noto ai Dimarco al momento del loro acquisto anche allo stato di insolvenza in cui il MEVIO versava quando alienò al TIZIA. Alla data del 20/9/2007 erano infatti, pubblicati, fin dal precedente mese di agosto del 2007 in via telematica secondo quanto risulta dal certificato della Camera di Commercio di Taranto prodotto dall'attore, i cinque protesti di assegni elevati nel luglio 2007 in danno di M.S. per mancanza di provvista



sui conti di traenza cui si erano nel frattempo aggiunti altri cinque protesti iscritti nell'elenco in via telematica nel mese di settembre fino al giorno 10/9/2007. La forma di pubblicità legale per il mancato pagamento di assegni che l'ordinamento giuridico assicura mediante lo strumento della pubblicazione del protesto rende facilmente conoscibile attraverso questo meccanismo lo stato di dissesto in cui venga a trovarsi l'imprenditore in cui danno il protesto sia stato elevato. La conoscenza dei protesti e dello stato di dissesto che normalmente sta a monte di tali formalità per l'effetto fortemente pregiudizievole che esse operano sulla considerazione commerciale di qualsiasi imprenditore non è limitata al luogo in cui il protesto viene pubblicato, luogo in cui comunque risiedevano tutte le parti in causa quale ulteriore elemento di sicura conoscenza da parte dei T.e.C. dello stato di dissesto del MEVIO attesa l'esistenza dell'anagrafe nazionale dei protesti che consente di conoscere da qualsiasi posto del territorio nazionale, attraverso la sua interrogazione, le formalità elevate nell'intera Repubblica attraverso il sistema per l'interrogazione dell'anagrafe nazionale dei protesti. L'esistenza dei vari protesti di assegni elevati in danno del dante causa della TIZIA nel periodo temporale a ridosso dell'atto di compravendita concluso con la TIZIA stessa e la pubblicità data a tali protesti su tutto il territorio nazionale attraverso l'anagrafe nazionale dei protesti prima del loro atto di acquisto ponevano i C. e S. nella assoluta possibilità di conoscere lo stato finanziario del precedente venditore MEVIO ed in particolare la situazione economica di decozione desumibile sia dal numero (n.10) che dal breve arco temporale in cui era avvenuta l'elevazione dei protesti (tra il luglio e l'agosto 2007). Poichè gli investitori del settore immobiliare, quali appaiono essere i C. e S. per aver acquistato una quota di nuda proprietà di un intero compendio di immobili di varia natura e destinazione evidentemente con fini di futuro guadagno in vista del consolidamento dell'usufrutto nella nuda proprietà e della successiva possibilità di rivendita con propositi lucrativi legati all'aumento di valore della nuda proprietà tra una volta trasformatasi con l'estinzione dell'usufrutto in nuda proprietà, normalmente in ossequio alle regole di comune avvedutezza e prudenza si informano circa lo stato patrimoniale dei



precedenti danti causa prima di perfezionare simili transazioni commerciali, per gli esborsi non certo limitati che essa comportano ed allo scopo di valutare la convenienza dell'affare comparando il prezzo da versare con il più o meno elevato rischio legato al fallimento del venditore ed al conseguente pericolo di esporsi ad azioni revocatorie, non vi è ragione per non ritenere che i C. e S. non si siano adeguati a quella regola di diligenza ed avvedutezza imprenditoriale eseguendo a loro volta le dovute indagini sulla situazione economica non solo della venditrice TIZIA ma anche del suo dante causa MEVIO, attesa la precedente vendita avvenuta poco meno di due mesi prima, e così scoprendo inevitabilmente, attraverso il comunemente utilizzato canale dell'interrogazione degli elenchi protesti, ma anche attraverso la diffusione di notizie circa la situazione economica di imprenditori locali nell'ambito della cittadina di Martina Franca ove risiedevano unitamente al MEVIO ed alla TIZIA la situazione di dissesto in cui versava M.S.

Parimenti deve ritenersi provato che i T.e.C., attraverso l'esame del contenuto del precedente atto pubblico del 31/7/2007 e valutando la cronologia delle successive alienazioni dei medesimi diritti immobiliari, avessero a loro volta ben compreso l'esistenza di un vero e proprio accordo tra il MEVIO e la TIZIA per pregiudicare le ragioni dei creditori del MEVIO consentendogli la spoliazione del suo intero patrimonio immobiliare. I T.e.C., infatti, esaminando l'atto pubblico del 31/7/2007 si sono agevolmente resi conto dei rapporti di profonda conoscenza tra il MEVIO e la TIZIA tali da evidenziare la consapevolezza di quest'ultima dello stato di insolvenza del MEVIO e di prestare collaborazione, partecipando all'atto del 31/7/2007, al fine di consentire al MEVIO, spogliandosi di tutti i suoi beni, di sottrarsi alle ragioni dei propri creditori. Ciò potevano agevolmente desumere i T.e.C. dalla lettura del contratto in data 31/7/2007 ed in particolare esaminando la clausola con cui la TIZIA si accollava gli oneri di assistenza morale e materiale in favore dei genitori del venditore MEVIO potendo ricavare da ciò che la TIZIA fosse persona quasi di famiglia per i M. tanto da accettare di sottoporsi a tali obblighi di assistenza di norma non accettati da soggetti che siano del tutto estranei rispetto ai



beneficiari degli obblighi assistenziali Inoltre non poteva sfuggire ai C. e S. il fatto che l'atto del 31/7/2007 fosse stato rogato subito dopo l'elevazione dei protesti in danno del MEVIO e che la TIZIA non appena acquistato avesse a sua volta immediatamente deciso di rivendere a terzi il medesimo compendio immobiliare, nulla trattenendo per sé, essendo ciò chiaro sintomo della consapevolezza della TIZIA del pregiudizio arrecato con l'atto del 31/7/2007 alle ragioni dei creditori del MEVIO e dell'intento di sottrarsi alle iniziative revocatorie di tali creditori rivedendo immediatamente ad altri tutto ciò che il MEVIO le aveva ceduto. Gli elementi innanzi evidenziati sono tali, per la loro gravità precisione e concordanza, sono tali da far ritenere provato che anche i T. e C. al momento in cui procedettero all'acquisto erano ben consapevoli che il titolo di provenienza della venditrice TIZIA era revocabile per la consapevolezza dei contraenti TIZIA e MEVIO di stipulare in pregiudizio delle ragioni dei creditori del MEVIO e nello stato di insolvenza del MEVIO stesso. L'inefficacia dell'atto in data 31/7/2007 è, quindi, opponibile anche ai terzi sub acquirenti T. e C. per la mala fede con cui hanno proceduto al loro acquisto da ritenersi a sua volta inefficace nei confronti della massa dei creditori di M.S. ai sensi dell'art. 2901 ultimo comma c.c.. Alla soccombenza dei convenuti TIZIA e C. e S. segue la loro solidale condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento attore, liquidate come da separato dispositivo (art. 91 c.p.c.). L'intervento del terzo Mevio va, invece, dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire dello stesso (art. 100 c.p.c.). Infatti l'accoglimento della domanda avanzata dalla curatela fallimentare, chiaramente finalizzata a consentire ai creditori di M.S. di soddisfare le loro ragioni sui crediti ceduti prima alla TIZIA e poi ai C. e S. secondo la finalità legale dell'azione revocatoria, non giova in alcun modo alla posizione giuridica di MEVIO. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di intervenire legando il suo interesse all'aver proposto altro giudizio nei confronti della TIZIA e dei C. e S. che, come denota il contenuto dell'atto di citazione introduttivo dello stesso, mira a perseguire una finalità del tutto in contrasto con quella cui mirava la curatela fallimentare in questa sede in quanto MEVIO



con la sua distinta iniziativa giudiziale intenderebbe recuperare al suo patrimonio, in tal modo sottraendoli anche alle ragioni dei creditori di M.S. i diritti oggetto della presente controversia. Il rilievo di ufficio della carenza di interesse di MEVIO ad intervenire nel presente giudizio per aderire alle ragioni attoree costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare integralmente le spese di lite tra detto terzo ed i convenuti in pregiudizio dei quali ha inteso intervenire (art. 92 comma 2 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così provvede:

1) accoglie le domande proposte dall'attore e per l'effetto revoca l'atto pubblico di compravendita stipulato tra M.S. e TIZIA in data 31/7/2007 trascritto presso la Agenzia del Territorio di Taranto Servizi Immobiliari il 2/8/2007 con il n. 14259 Registro particolare nonché l'atto pubblico di compravendita successivamente stipulato tra TIZIA, CAIO e SEMPRONIO in data 20/9/2007 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Taranto Servizi Immobiliari in data 27/9/2007 con il n. 19101 dichiarando detti atti inefficaci nei confronti della massa dei creditori del Fallimento di Minardi Stefano;

2) condanna TIZIA, CAIO e SEMPRONIO, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento di M.S. liquidate in euro 528,78 per spese ed euro 8.850,00 per compensi, oltre IVA, CAP nella misura di legge;

3) dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire l'intervento di MEVIO e compensa integralmente le spese di lite tra lo stesso ed i convenuti TIZIA, CAIO e SEMPRONIO

Taranto, 16/4/2013

DEPOSITATA OGGI NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paolo ROCCA)

19 APR. 2013

Il Giudice Dott. Antonio Pensato



19 APR. 2013
FATTO AVVISO AVVITI